



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Sindaco con lettera e regolarmente notificata al domicilio di ciascun Consigliere come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in sessione **Ordinaria seduta Pubblica di Seconda** convocazione il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano

Trevisan Vanessa	P	Martini Omar	P
Santimaria Andrea	P	ZATTARIN EMO	A
Ambrosi Francesca	A	Berton Andrea	A
Ambrosi Paolo	P	POLITO ERIKA	A
Calaon Simone	P	Bozzolan Sandro	A
BELLOTTI ROBERTO	P	LOVISON CLAUDIO	A
Zampella Andrea	A		

(P)resenti n. 6, (A)ssenti n. 7

Assiste alla seduta il Sig. Carraro Paola Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Trevisan Vanessa nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno, chiamando all'ufficio di Scrutatori i Sigg.

Santimaria Andrea

BELLOTTI ROBERTO

Martini Omar

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione il giorno ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al

Addì

Il Messo

N° Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Addì

Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti:

- uno costitutivo del possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta municipale unica)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2015, esecutiva, con la quale veniva nominato il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- Commi da 641 e 668 TARI (Tributo Servizio Rifiuti);
- Commi da 669 a 681 TASI (Tributo Servizi Indivisibili);
- Commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. - Ai sensi del D.L. 16/2014, solo per il 2014, è possibile aumentare le aliquote TASI, oltre i limiti previsti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili - .

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura il tributo TASI è diretto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di illuminazione pubblica	€ 78.229,00
Servizi cimiteriali	€ 21.214,00
Funzioni di gestione dei servizi socio-assistenziali	€ 121.470,00
Servizi di manutenzione e gestione edifici scolastici	€ 121.526,00
Servizio di Protezione Civile	€ 3.853,00
Funzioni Polizia Locale	€ 41.586,00
Servizio di manutenzione strade	€ 7.834,00
Servizio di Biblioteca	€ 17.894,00
TOTALE	€ 413.606,00
GETTITO TASI	€ 347.787,00
% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI	84,09%

RITENUTO quindi di approvare per l'anno 2015, l'aliquota TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nella seguente misura:

- 1,7 per mille;
- 1,5 per mille: solo per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come indicato dall'art. 1, comma 678 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

RITENUTO di non prevedere l'applicazione di detrazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2014, l'aliquota TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nella seguente misura:
 - 1,7 per mille;
 - 1,5 per mille: solo per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come indicato dall'art. 1, comma 678 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
 - di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 2) di non prevedere l'applicazione di detrazioni;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 4) di dare atto che il tributo TASI è diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di illuminazione pubblica	€ 78.229,00
Servizi cimiteriali	€ 21.214,00
Funzioni di gestione dei servizi socio-assistenziali	€ 121.470,00
Servizi di manutenzione e gestione edifici scolastici	€ 121.526,00
Servizio di Protezione Civile	€ 3.853,00
Funzioni Polizia Locale	€ 41.586,00
Servizio di manutenzione strade	€ 7.834,00
Servizio di Biblioteca	€ 17.894,00
TOTALE	€ 413.606,00

GETTITO TASI	€ 347.787,00
% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI	84,09%

- 5) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione consiliare;

Dato atto che non vi sono interventi;

Con voti favorevoli: Unanimi

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

= = =

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, Trevisan Vanessa,
Ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267,
Con voti favorevoli: Unanimi

DELIBERA

di attribuire alla presente deliberazione carattere di eseguibilità immediata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Carraro Paola

Il Presidente
Trevisan Vanessa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza , per cui la presente E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno

Addi

Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza:

- Segretario – Segreteria
- Uff. Ragioneria – Personale
- Uff. Demografici

- Uff. Tecnico
- Uff. Commercio tributi
- Sindaco